

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 661390

del: 30/12/2024

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità; (HPAI) nel pollame domestico.

Numero allegati: 2

Nome file allegati: 30122024_ZR_041VR079.docx.pdf
30122024_ZR_041VR079.docx.pdf.p7m

Prot. 0215160

Verona 30/12/2024

Al Servizio Veterinario Regione Veneto
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoavi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:

Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie

Servizi Veterinari delle Aziende Aulss
Regione del Veneto

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico.

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale
Dott. Tommaso Patregnani

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Prot. 0215160

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Isola Rizza (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 26 Dicembre 2024 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria sottotipo H5 ad alta patogenicità (HPAI) presso l'allevamento IT041VR079;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod.az. 041VR079 nel Comune di Isola Rizza (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfezati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento cod.az. 041VR079 sede di focolaio nel Comune di Isola Rizza (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto D;
5. I sottoprodotto di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfezati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e la disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: crnia.parerederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod.az. azienda di partenza
- macello (o cod.az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione

E- ULTERIORI MISURE SUL TERRITORIO PROVINCIALE


In tutta la Zona di Attenzione (ZA), così come definita da DGSAF 31296 del 22/10/2024 (territorio provinciale a sud dell' A4) presso gli stabilimenti con presenza di animali delle specie sensibili sono vietati gli accessi ad eccezione di quelli necessari al governo degli animali e a tutela del loro benessere (cura quotidiana, fornitura mangime e farmaci) e le Visite di Sanità Animale compresi i Controlli Ufficiali. Inoltre si raccomanda, per gli stabilimenti di polli da carne (broiler), una riduzione della pratica dello sfoltimento e ove possibile prevedere lo svuotamento dell'intero gruppo (capannone).

- Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
- Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria
- I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica;

Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale
Dott. Tommaso Patregnani

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 041VR079



UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

ALLEGATO A

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
041VR035	ISOLA RIZZA
041VR064	ISOLA RIZZA
041VR075	ISOLA RIZZA
041VR076	ISOLA RIZZA
041VR079	ISOLA RIZZA
041VR081	ISOLA RIZZA
041VR082	ISOLA RIZZA
041VR084	ISOLA RIZZA
041VR085	ISOLA RIZZA
041VR088	ISOLA RIZZA
041VR091	ISOLA RIZZA
041VR092	ISOLA RIZZA
041VR095	ISOLA RIZZA
041VR096	ISOLA RIZZA
041VR097	ISOLA RIZZA
041VR109	ISOLA RIZZA
041VR110	ISOLA RIZZA
041VR115	ISOLA RIZZA
064VR003	RONCO ALL'ADIGE
064VR004	RONCO ALL'ADIGE
064VR019	RONCO ALL'ADIGE
064VR076	RONCO ALL'ADIGE
064VR084	RONCO ALL'ADIGE
064VR092	RONCO ALL'ADIGE
064VR111	RONCO ALL'ADIGE
065VR014	ROVERCHIARA
065VR019	ROVERCHIARA
065VR035	ROVERCHIARA
065VR058	ROVERCHIARA
065VR066	ROVERCHIARA
065VR075	ROVERCHIARA
065VR106	ROVERCHIARA
065VR131	ROVERCHIARA
065VR134	ROVERCHIARA

ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE	COMUNE
002VR008	ALBAREDO D'ADIGE
002VR015	ALBAREDO D'ADIGE
002VR020	ALBAREDO D'ADIGE
002VR025	ALBAREDO D'ADIGE
002VR038	ALBAREDO D'ADIGE
002VR042	ALBAREDO D'ADIGE
002VR044	ALBAREDO D'ADIGE
002VR048	ALBAREDO D'ADIGE
002VR050	ALBAREDO D'ADIGE
002VR052	ALBAREDO D'ADIGE
002VR056	ALBAREDO D'ADIGE
002VR057	ALBAREDO D'ADIGE
002VR058	ALBAREDO D'ADIGE
002VR059	ALBAREDO D'ADIGE
002VR060	ALBAREDO D'ADIGE
002VR062	ALBAREDO D'ADIGE
002VR063	ALBAREDO D'ADIGE
002VR064	ALBAREDO D'ADIGE
002VR066	ALBAREDO D'ADIGE
002VR069	ALBAREDO D'ADIGE
002VR078	ALBAREDO D'ADIGE
002VR083	ALBAREDO D'ADIGE
002VR098	ALBAREDO D'ADIGE
002VR106	ALBAREDO D'ADIGE
002VR133	ALBAREDO D'ADIGE
002VR142	ALBAREDO D'ADIGE
002VR143	ALBAREDO D'ADIGE
002VR144	ALBAREDO D'ADIGE
003VR012	ANGIARI
003VR018	ANGIARI
003VR019	ANGIARI
003VR020	ANGIARI
003VR021	ANGIARI
003VR023	ANGIARI
004VR050	ARCOLE
007VR002	BELFIORE
007VR035	BELFIORE
009VR018	BONAVIGO
009VR062	BONAVIGO
009VR073	BONAVIGO
012VR048	BOVOLONE

CODICE	COMUNE
012VR060	BOVOLONE
012VR063	BOVOLONE
012VR066	BOVOLONE
012VR067	BOVOLONE
012VR068	BOVOLONE
012VR070	BOVOLONE
012VR074	BOVOLONE
012VR075	BOVOLONE
012VR077	BOVOLONE
012VR080	BOVOLONE
012VR100	BOVOLONE
012VR105	BOVOLONE
012VR108	BOVOLONE
012VR110	BOVOLONE
012VR114	BOVOLONE
012VR115	BOVOLONE
025VR024	CEREA
025VR094	CEREA
025VR097	CEREA
025VR098	CEREA
025VR109	CEREA
029VR011	CONCAMARISE
041VR073	ISOLA RIZZA
041VR077	ISOLA RIZZA
041VR078	ISOLA RIZZA
041VR089	ISOLA RIZZA
041VR098	ISOLA RIZZA
041VR100	ISOLA RIZZA
041VR102	ISOLA RIZZA
041VR112	ISOLA RIZZA
048VR065	MINERBE
048VR067	MINERBE
048VR073	MINERBE
048VR078	MINERBE
055VR085	OPPEANO
055VR088	OPPEANO
055VR097	OPPEANO
055VR098	OPPEANO
055VR099	OPPEANO
055VR100	OPPEANO
055VR101	OPPEANO
055VR106	OPPEANO

CODICE	COMUNE
055VR107	OPPEANO
055VR110	OPPEANO
056VR013	PALÙ
056VR016	PALÙ
056VR017	PALÙ
056VR018	PALÙ
064VR005	RONCO ALL'ADIGE
064VR021	RONCO ALL'ADIGE
064VR048	RONCO ALL'ADIGE
064VR053	RONCO ALL'ADIGE
064VR061	RONCO ALL'ADIGE
064VR062	RONCO ALL'ADIGE
064VR063	RONCO ALL'ADIGE
064VR067	RONCO ALL'ADIGE
064VR069	RONCO ALL'ADIGE
064VR070	RONCO ALL'ADIGE
064VR071	RONCO ALL'ADIGE
064VR073	RONCO ALL'ADIGE
064VR074	RONCO ALL'ADIGE
064VR079	RONCO ALL'ADIGE
064VR080	RONCO ALL'ADIGE
064VR082	RONCO ALL'ADIGE
064VR087	RONCO ALL'ADIGE
064VR088	RONCO ALL'ADIGE
064VR093	RONCO ALL'ADIGE
064VR094	RONCO ALL'ADIGE
064VR095	RONCO ALL'ADIGE
064VR096	RONCO ALL'ADIGE
064VR097	RONCO ALL'ADIGE
064VR102	RONCO ALL'ADIGE
064VR107	RONCO ALL'ADIGE
064VR108	RONCO ALL'ADIGE
064VR112	RONCO ALL'ADIGE
064VR115	RONCO ALL'ADIGE
064VR118	RONCO ALL'ADIGE
064VR120	RONCO ALL'ADIGE
064VR121	RONCO ALL'ADIGE
065VR028	ROVERCHIARA
065VR040	ROVERCHIARA
065VR059	ROVERCHIARA
065VR062	ROVERCHIARA
065VR065	ROVERCHIARA
065VR067	ROVERCHIARA

CODICE	COMUNE
065VR068	ROVERCHIARA
065VR070	ROVERCHIARA
065VR072	ROVERCHIARA
065VR073	ROVERCHIARA
065VR074	ROVERCHIARA
065VR080	ROVERCHIARA
065VR081	ROVERCHIARA
065VR082	ROVERCHIARA
065VR084	ROVERCHIARA
065VR086	ROVERCHIARA
065VR088	ROVERCHIARA
065VR090	ROVERCHIARA
065VR091	ROVERCHIARA
065VR093	ROVERCHIARA
065VR105	ROVERCHIARA
069VR059	SAN BONIFACIO
075VR005	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR007	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR009	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR027	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR030	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR033	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR035	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR036	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR037	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR038	SAN PIETRO DI MORUBIO
092VR001	VERONELLA
092VR013	VERONELLA
092VR014	VERONELLA
092VR015	VERONELLA
092VR016	VERONELLA
092VR017	VERONELLA
092VR032	VERONELLA
092VR123	VERONELLA
092VR149	VERONELLA
097VR009	ZEVIO
097VR044	ZEVIO
097VR099	ZEVIO
097VR100	ZEVIO
097VR106	ZEVIO
097VR118	ZEVIO
097VR174	ZEVIO

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it